Nota audizione Commissioni 11a e 12a riunite

Atto del Governo n. 153

(protezione lavoratori da rischi agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro)

Roma, giovedì 27 febbraio

- **Tenuto conto** che vi sono stati due incontri (16 e 20 gennaio uu.ss.) a carattere di consultazione ufficiale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'analisi dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2017/2398 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017) in modifica della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro;

- tenuto conto che al termine di tali incontri si è pervenuti ad una sostanziale intesa (tra le Parti sociali convocate al tavolo e il Ministro del lavoro) su tre dei quattro punti espressi che, in sintesi, si riferiscono rispettivamente : 1) alla modifica necessaria al comma 1 dell'art 1 dello Schema di decreto sostituendo "*può segnalare*" con "*segnala*", rispettando così la volontà specifica del legislatore comunitario, in linea con quanto già previso dal D.Lgs. 81/08 a.m.; 2) alla modifica necessaria al comma 2 dell'art.1 dello Schema di decreto sostituendo "*sorveglianza sanitaria*" con "*accertamento sanitario*", considerato il tempo di non esposizione dell'occupato un ambito di tutela nel quale non è previsto l'intervento da parte del medico competente; 3) alla modifica necessaria al testo della Nota relativa al nuovo Punto 6 dell'Allegato XLII (dal titolo modificato riguardo al testo vigente) dello Schema di decreto sostituendo "*scenari lavorativi*" con una terminologia più giuridicamente adeguata e coerente con quanto previsto e disposto dal D.Lgs. 81/08 s.m., ma soprattutto l'inserimento nella Nota di un chiarimento, puntuale e specifico, del concetto espresso mediante l'espressione utilizzata "*procedimenti di lavorazione*";

- **verificato** dalla lettura dell'Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare (n.153) del 31 gennaio 2020 che quanto evidenziato nella consultazione delle Parti sociali da parte del Ministero del lavoro (vedi Punti 1 e 2 dapprima descritti) è stato puntualmente recepito;

- **preso atto** con comunicazione ufficiale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nel corso del confronto tra tale Ministero e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in concerto

con il Dipartimento per le politiche europee, le modifiche/integrazioni richieste (vedi precedente Punto 3) non sono state ritenute coerenti con la natura puramente tecnica degli allegati, compresa la richiesta prioritaria (soprattutto da parte delle Organizzazioni sindacali) di un'integrazione al testo dell'art.242 del D.Lgs. 81/08 s.m. mediante un comma aggiuntivo riferito alla gestione temporale della riduzione significativa dei Valori limite di esposizione professionale (introdotti dalla Direttiva comunitaria);

si ritiene fondamentale ribadire

in questa sede, in vista dell'emanazione del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2004/37/CE che, pur considerando l'impatto che l'introduzione dei Valori limite di esposizione professionale avrà sulle aziende italiane, a partire dalle piccole e medie, tenuto conto che fino ad oggi erano in vigore valori limite per soli tre agenti (Benzene, Cloruro di vinile monomero, Polveri di legno), passando ora a quattordici agenti (e riducendo i Valori per due agenti già regolati), non si può che porre in primo piano la tutela della salute degli esposti, supportata sia dal pronunciamento e relativa proposta di riduzione di alcuni Valori limite da parte della Commissione di esperti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia dall'esperienza odierna di alcuni Paesi europei che già da tempo si sono attestati a Valori limite di esposizione più ambiziosi di quelli proposti dalla Direttiva (e per questo, a maggior tutela degli esposti) e, non ultimo, dall'impegno della Commissione europea del proseguire gli studi di valutazione degli impatti di tali Valori limite sulla salute.

A tale riguardo, a partire specificatamente per la Polvere di silice cristallina respirabile (per la quale è stato previsto dalla Direttiva europea il valore limite di 0,1 mg/m3 e proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Valore limite di 0,05 mg/m3) e per il Brometilene (per il quale è stato previsto dalla Direttiva europea il valore limite di 4,4 mg/m3 e 1 ppm e proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Valore limite di 1,47 mg/m3 e 0,33 ppm) si richiede di poter introdurre un impegno concreto (in forma di comma aggiuntivo all'art.242, finalizzato a prevedere un monitoraggio e, se del caso, la revisione normativa entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei Valori limite previsti dalla Direttiva europea, potendosi così avvalere degli studi da parte della Commissione europea impegnatasi in tal senso e verificando anche la fattibilità da parte delle aziende di poter rispettare Valori limite più ridotti e maggiormente tutelanti per la salute degli esposti.

Infine, si evidenzia l'urgenza di introdurre regolamentazioni vincolanti in tema di *riprotoxic* (sostanze tossiche per la riproduzione), considerati gli studi, le ricerche e le disposizioni già in vigore in molti paesi dell'Unione europea che confermano le drammatiche conseguenze in caso di esposizione.